

NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

Nella presente circolare analizziamo il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires, introdotto dal D.Lgs 142.2018 e modificativo dell'art. 96 del TUIR. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (periodo di imposta 2019 per i 'soggetti solari').

Il nuovo criterio di deducibilità degli interessi passivi comporta modifiche relative a:

- I. Tipologia di interessi passivi da considerare;
- II. Trattamento degli interessi passivi capitalizzati;
- III. Interessi attivi e riporto eccedenze;
- IV. Modalità di calcolo del Risultato Operativo Lordo (ROL) rilevante ai fini della deducibilità;
- V. Riporto delle eccedenze di Risultato Operativo Lordo (ROL) di anni precedenti.

i) Tipologia di interessi passivi da considerare

La nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR stabilisce che il regime di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati riguarda gli oneri finanziari che sono qualificati come tali dai principi contabili di riferimento e che derivano da:

- Rapporti contrattuali aventi causa finanziaria;
- Rapporti contrattuali commerciali aventi una componente finanziaria significativa.

Rientrano quindi nella disciplina del novellato art. 96 del TUIR anche gli oneri (e i proventi) derivanti da debiti/crediti di natura commerciale laddove rilevanti contabilmente (in applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali), sia che si tratti di interessi espliciti (interessi di dilazione), sia che si tratti di interessi impliciti e scorporati in applicazione del principio del "costo ammortizzato".

Rientrano nell'ambito applicativo della disciplina (come già in quella precedente) gli interessi passivi relativi ai leasing finanziari, mentre non vi rientrano, ad esempio, in quanto privi di causa finanziaria, gli interessi di mora, quelli per ritardato pagamento delle imposte e il valore temporale delle opzioni e contratti forward.

ii) Trattamento degli interessi passivi capitalizzati

La nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR ricomprende nell'ambito applicativo della norma anche gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110 TUIR. La formulazione previgente li escludeva espressamente.

Sulla base della relazione illustrativa al decreto si desume che:

- La verifica della deducibilità degli interessi in esame deve essere effettuata nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente loro indeducibilità totale o parziale;
- A prescindere da quanto sopra vi è il riconoscimento integrale ai fini fiscali del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione (con conseguente allineamento degli ammortamenti e delle plusvalenze civili e fiscali).

Tale modifica normativa penalizzerà, in particolare, le imprese che costruiscono o ristrutturano immobili per la vendita, le quali sono legittimate, secondo i principi contabili, ad includere gli interessi passivi su finanziamenti specifici nel costo dei beni in corso di costruzione, che rilevano come rimanenze finali; la stessa penalizzazione riguarderà anche le imprese che capitalizzano interessi sul valore dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 110 TUIR.

iii) Interessi attivi e riporto delle eccedenze

Gli interessi passivi, inclusi quelli capitalizzati, saranno deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- Degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- Degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

Questa rappresenta un'importante novità in quanto viene ammesso il riporto in avanti delle eccedenze degli interessi attivi non utilizzati.

Il riporto di eccedenze di interessi attivi non ha limiti temporali.

iv) Modalità di calcolo del Risultato Operativo Lordo (ROL) rilevante ai fini della deducibilità

Il Risultato Operativo Lordo (ROL) a cui applicare la percentuale del 30% da confrontare con gli interessi passivi che si intendono dedurre deve essere individuato mediante la seguente operazione:

Valore della produzione di cui all'articolo 2.425 c. c. lettera A)
-
Costi della produzione di cui all'articolo 2.425 c. c. lettera B)
+
Amm.ti di cui all'articolo 2.425 c. c. lettere B 10 a) e b)
+
Canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali

Quanto sopra assumendo le singole voci secondo il loro "valore fiscale" e non più, come sino a tutto il 2018, in base alle mere risultanze del bilancio: ciò significa che nel calcolo del ROL si dovrà tenere conto, limitatamente alle voci rilevanti a tali fini, delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione effettuate ai fini della determinazione del reddito d'impresa. A titolo meramente esemplificativo: si dovranno considerare i recuperi fiscali relativi alle spese telefoniche, ai costi non inerenti, ai compensi amministratori non corrisposti nell'esercizio ecc.. Non si dovranno considerare, invece, le variazioni inerenti agli ammortamenti (in quanto voce non rilevante nel calcolo del ROL), così come non rileveranno tutte le voci detassate che non siano specificamente collegate a voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (ad esempio non rileverà la variazione in diminuzione dell'ACE), mentre si dovrà tenere conto delle eventuali detassazioni specificamente collegate a voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (ad esempio: la patent box).

Sono inoltre previste delle regole transitorie per evitare che il passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale" determini una doppia inclusione o la non inclusione di alcune componenti reddituali nel calcolo del ROL, aspetto che complicherà ulteriormente i conteggi. Per effetto di tale disposizione transitoria, nel calcolo "fiscale" del risultato operativo lordo non si dovrà tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi di produzione dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto in tutto o in parte rilevanza fiscale e la assumeranno in esercizi successivi (1).

Da ultimo, si precisa che nel calcolo del ROL non occorre più escludere componenti positivi o negativi di reddito di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

v) Riporto delle eccedenze di Risultato Operativo Lordo (ROL) di anni precedenti

Al sensi dell'art. 96 comma 7 del TUIR, se in un dato periodo (n) il 30% del nuovo ROL fiscale eccede il risultato della seguente operazione:

$$\begin{array}{r}
 \text{Interessi passivi e oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n)} \\
 - \\
 \text{Interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo (n)} \\
 - \\
 \text{Eccedenze interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da precedenti periodi (n-1)} \\
 + \\
 \text{Eccedenze interessi passivi e oneri finanziari assimilati riportati da precedenti periodi (n-1)}
 \end{array}$$

tale eccedenza può essere riportata nei successivi periodi d'imposta sino al quinto e accrescere il plafond di deducibilità. In precedenza il ROL eccedente era riportabile in avanti senza limiti di tempo.

Per quanto riguarda le eccedenze di ROL "contabile" pregresse rimaste inutilizzate fino all'esercizio in corso al 31/12/2018, la norma transitoria sembra escluderne il riporto a nuovo, con la sola eccezione degli oneri finanziari maturati con riferimento ai prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016 (2) : si tratta di una disposizione molto discussa, con riferimento alla quale si auspicano modifiche e chiarimenti. Allo stato attuale, anche il modello ministeriale dell'Unico SC 2020 e le relative istruzioni confermano questa interpretazione: il ROL contabile pregresso, in base alle istruzioni di tale modello, può essere utilizzato in compensazione (e a tal fine è illimitatamente riportabile) solo con riferimento agli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17/6/2016 (il cui conteggio andrebbe dunque "estrapolato" da quello degli altri oneri finanziari) e risulta invece definitivamente "inutilizzabile" con riferimento ad altre tipologie di interessi.

Riepilogando, fatta salva la norma transitoria di cui sopra, la nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR prevede una specifica gerarchia di utilizzo dei componenti che concorrono a formare il plafond di deducibilità degli interessi passivi come di seguito dettagliata:

- 1) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n) vanno prioritariamente compensati con gli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo (n);
- 2) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n) eccedenti l'operazione di cui al punto 1 vanno secondariamente compensati con le eccedenze di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportate da esercizi precedenti (n-1);
- 3) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n) eccedenti le operazioni di cui ai punti 1 e 2 vanno compensati con il 30% del ROL del periodo (n);
- 4) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n) eccedenti le operazioni di cui al punto 1, 2, 3 vanno compensati con le eventuali eccedenze di ROL che vengono da periodi di imposta precedenti (n-1), con limite di riporto fino al quinto periodo d'imposta successivo rispetto a quello di formazione;
- 5) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo (n) eccedenti le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 sono riportabili senza limiti di tempo.

Da ultimo si segnala che la nuova disciplina era intervenuta anche sul regime di deducibilità degli interessi passivi nelle società immobiliari di gestione, abrogando l'art. 1, c. 36, della L. 244/2007, il quale prevedeva l'esonero dalla disciplina dell'art. 96 TUIR per gli interessi sui mutui ipotecari sostenuti da società che svolgono in via effettiva e prevalente attività di gestione immobiliare. Tuttavia successivamente, con la L. 145/2018 (art.1, comma 7), la precedente formulazione è stata ripristinata: pertanto gli interessi passivi delle società immobiliari, se correlati a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione, continuano a non rilevare nel test del ROL.

Alla regola del ROL sono soggette altresì le società di partecipazione non finanziaria (le c.d. “Holding Industriali”), secondo la nuova definizione prevista dall’art. 162-bis TUIR, introdotto anch’esso dal Decreto in esame; ne sono invece esclusi gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di imprese di assicurazione.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia



- (1) Ad esempio, un compenso ad amministratori iscritto per competenza nel conto economico del 2018 (concorrendo a formare il ROL di tale esercizio, esposto nel modello Redditi 2019 SC), che viene pagato (diventando deducibile) nel 2019, non andrà considerato nel calcolo del ROL di quest’ultimo esercizio in deroga alla regola che ora prevede la rilevanza dei valori fiscali. Analogamente, una plusvalenza contabilizzata nella voce A5 del conto economico 2017 (e considerata per il ROL di tale esercizio) e sottoposta a tassazione in cinque anni in base all’articolo 86, comma 4, del TUIR, non dovrà, quanto ai quinti rilevanti nel 2019-2020-2021, essere conteggiata ad aumento del ROL. Una sopravvenienza attiva (detassata) relativa all’utilizzo di un fondo rischi accantonato in esercizi precedenti, analogamente, non dovrà dare luogo a una variazione in diminuzione, essendo correlata a una voce che ha già concorso (con segno negativo) alla determinazione del ROL contabile di esercizi precedenti.
- (2) La data fa riferimento alla direttiva CEE alla quale il decreto in esame ha dato attuazione.